

**Autorità di Regolazione dei Trasporti  
Via Nizza 230, 10126 Torino  
pec@pec.autorita-trasporti.it  
SEDE**

**Oggetto:** Contributi all'Allegato "A" della Delibera ART n. 195/2025 – Consultazione pubblica.

Con la presente si trasmettono i contributi relativi all'Allegato "A" della **Delibera ART n. 195/2025**, attualmente in consultazione.

Le osservazioni proposte riguardano l'**art. 5 – Costo del personale addetto all'esercizio: personale di guida**.

In particolare, si evidenzia quanto segue:

**1. Valore di cui alla lettera B (52) – Tabella 12**

Il valore indicato alla lettera B (52) della Tabella 12 non tiene debitamente conto della necessità di osservare gli indispensabili tempi di riposo settimanale in funzione di un'organizzazione che preveda servizi festivi e, nel caso del servizio extraurbano con percorrenze superiori a 50KM, dei tempi di riposo regolari pari a 45 ore settimanali.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario procedere a una **revisione del valore** in oggetto, affinché lo stesso possa **statisticamente ricomprendere** gli effetti dei riposi settimanali e dei relativi recuperi previsti dalla normativa europea.

**2. Valore percentuale identificativo del personale di scorta ( $A_{sc}$ )**

Si ritiene che la definizione del **valore percentuale identificativo del personale di scorta ( $A_{sc}$ )**, pur demandata all'Ente Affidante (EA), debba essere supportata da **almeno un criterio univoco di riferimento**, al fine di evitare **squilibri territoriali** e valutazioni eccessivamente eterogenee tra EA, considerato il significativo impatto di tale variabile sul modello di costo proposto.

In considerazione della costante evoluzione normativa che garantisce, giustamente, numerosi istituti di tutela dei lavorati ed evidenziando una tendenza costantemente crescente dell'utilizzo di tali istituti da parte del personale alla guida, si propone di assumere, quale parametro di riferimento, il **Tasso di assenze tutelate**, calcolato come rapporto tra: **Ore di assenze tutelate / Ore lavorabili teoriche**.

Le **ore di assenze tutelate** dovranno comprendere **permessi, congedi etc previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva**, garantiti ai sensi della normativa vigente, che incidono sulla disponibilità del personale di guida.

Si precisa che tali assenze **non possono essere imputate a inefficienze gestionali o organizzative dell'impresa affidataria**, in quanto riconosciute e tutelate dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Si propone, pertanto, che il **valore del Tasso di assenze tutelate**:

- sia **definito esplicitamente dall'ART** quale parametro di riferimento;
- sia **aggiornato con cadenza annuale**, al fine di garantirne l'allineamento all'evoluzione normativa e alle dinamiche del settore.

### **"Consultazione – Costi di riferimento TPL su strada"**

Punto dell'articolo/ Annesso/ Quesito rif.	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
Art. 5 pag 22 <i>Asc</i> (definizione)	<p><i>Asc</i> = valore percentuale identificativo del <i>personale di scorta</i>. Tale percentuale è valutare a cura dell'EA al fine di disporre un incremento efficiente degli autisti atto ad assorbire eventuali assenze e indisponibilità del personale, per vario motivo, non colmabili con le normali ore di straordinario. Tale percentuale è da stimare in modo tale da non riflettere inefficienze gestionali aziendali (ad es. eccessivo e anomalo quantitativo delle indisponibilità del personale di guida).</p>	<p><i>Asc</i> = valore percentuale identificativo del <i>personale di scorta</i>. Tale percentuale è valutare a cura dell'EA al fine di disporre un incremento efficiente degli autisti atto ad assorbire eventuali assenze e indisponibilità del personale, per vario motivo, non colmabili con le normali ore di straordinario. Tale percentuale è da stimare in modo tale da non riflettere inefficienze gestionali aziendali (ad es. eccessivo e anomalo quantitativo delle indisponibilità del personale di guida).</p> <p><i>Il valore, in prima istanza, dovrà considerare, tra gli altri parametri, il tasso di assenze tutelate, calcolato secondo la seguente formula:</i></p> <p><i>Tasso di assenze tutelate (%) = (Ore di assenza tutelate / Ore lavorabili teoriche) × 100</i></p> <p><i>Ai fini del calcolo, l'EA si avrà, di dati elaborati annualmente dall'ART.</i></p> <p><i>Per ore di assenza tutelate si intendono le assenze del personale di guida previste dalla normativa vigente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali: permessi per donazione del sangue, permessi ex L.</i></p>	<p>L'emendamento introduce più chiaramente un elemento di valutazione necessario per la definizione degli elementi propedeutici alla stima del modello di costo, con particolare riferimento al valore percentuale identificativo del personale di scorta (<i>A<sub>SC</sub></i>): <b>Tasso di assenze tutelate</b>, calcolato sulla base del rapporto tra <b>ore di assenze tutelate e Ore lavorabili teoriche</b>. Le ore di assenza tutelate (<i>Permessi, congedi e riposi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, garantiti ai sensi della normativa vigente.</i>) incidono sulla disponibilità del personale. Si precisa che queste assenze <b>non possono essere imputate a inefficienze gestionali o organizzative dell'impresa affidataria</b>, essendo riconosciute e tutelate dalla legge e dalla contrattazione collettiva.</p>

		<p style="color: red;"> <b>104/1992, permessi per cariche politiche, permessi per esami o attività elettorali, permessi per volontariato, altri istituti analoghi previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.</b>  <b>L'EA procede annualmente alla verifica del valore di <math>A_{SC}</math>, adeguandolo alle variazioni dei dati di assenze tutelate e alle specificità operative del servizio, garantendo criteri di proporzionalità, trasparenza e neutralità regolatoria.</b> </p>	
Art. 5 Tabella 12 lettera B	Giorni di riposo annuale minimi (52)		<p>Il valore indicato alla lettera B (52) della Tabella 12 non tiene debitamente conto della necessità di osservare gli indispensabili tempi di riposo settimanale in funzione di un'organizzazione che preveda servizi festivi e, nel caso del servizio extraurbano con percorrenze superiori a 50KM, dei tempi di riposo regolari pari a 45 ore settimanali.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario procedere a una <b>revisione del valore</b> in oggetto, affinché lo stesso possa <b>statisticamente ricomprendersi</b> gli effetti dei riposi settimanali e dei relativi recuperi previsti dalla normativa europea.</p>